

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 25 giugno 2026

19) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, il quale chiede di esprimere un parere in ordine alla possibilità per il legale di assumere l'ufficio di testimone in un giudizio civile in cui è parte un ex cliente dello stesso ed in favore del quale ha svolto attività professionale stragiudiziale.
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio attiene alla compatibilità tra il ruolo di testimone in un giudizio civile e la precedente attività professionale svolta dall'Avvocato in favore di una delle parti in causa.

La disciplina di riferimento è contenuta primariamente nell'art. 51 del Codice Deontologico Forense nonché nelle disposizioni del codice di procedura civile e penale.

L'**art. 51 del Codice Deontologico Forense**, rubricato "La testimonianza dell'avvocato", statuisce:

"1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

(...)

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura."

Questa norma deontologica si inserisce in un quadro normativo più ampio che tutela il segreto professionale e la riservatezza del rapporto tra assistito e difensore.

In particolare, l'**art. 249 del codice di procedura civile** riconosce ai testimoni una facoltà di astensione, rinviando alle disposizioni del codice di procedura penale mentre l'**art. 200 del codice di procedura penale**, richiamato implicitamente, stabilisce che gli avvocati *"non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione"*.

Tale facoltà, che si traduce in un dovere deontologico ai sensi dell'art. 51 CDF, è il corollario del più generale obbligo di segretezza e riserbo previsto dall'**art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247** che impone all'Avvocato *"la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale"*.

Sulla scorta della normativa di riferimento richiamata, la *ratio* del divieto di testimonianza per l'Avvocato è stata ampiamente esplorata dalla giurisprudenza, sia disciplinare che di legittimità: il principio fondamentale è quello di garantire la piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa, che sarebbe compromesso se il cliente non si potesse confidare nel più assoluto riserbo del proprio difensore.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela del segreto professionale *“assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista”* (sentenza n. 27703 del 3.12.2020).

Tale principio, dunque, stabilisce che la facoltà di astensione non è un privilegio personale dell'Avvocato ma uno strumento a presidio dell'inviolabilità della difesa.

La giurisprudenza ha poi progressivamente ampliato l'ambito del dovere di astensione, superando un'interpretazione restrittiva legata alla sola esistenza di un mandato formale in un procedimento contenzioso.

In tal senso, la già richiamata **Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27703 del 3 dicembre 2020**, ha affermato che il dovere di astensione sussiste anche per le conoscenze acquisite in fase di attività professionale stragiudiziale. La Corte ha sottolineato che il presupposto oggettivo del divieto non è circoscritto all'ipotesi in cui l'avvocato abbia assunto la veste di difensore in un processo, ma si estende a ogni attività professionale in cui siano state apprese informazioni rilevanti.

In linea con tale orientamento, e di diretto interesse per il quesito posto, è il principio enunciato dal **Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 360 del 25 novembre 2025**, secondo cui:

“Il divieto di cui all'art. 51 CDF opera anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale l'avvocato è o è stato difensore, purché la deposizione abbia ad oggetto circostanze apprese ed inerenti all'attività professionale, anche stragiudiziale. La formulazione del vigente art. 51 CDF, che fa riferimento alle circostanze apprese “nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”, ha portata più ampia rispetto al previgente art. 58, che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto.”

Questa pronuncia chiarisce in modo inequivocabile due aspetti fondamentali:

1. Il divieto non è limitato al processo in cui l'Avvocato ha svolto il ruolo di difensore.
2. La nozione di “attività professionale” è più ampia di quella di “mandato”, includendo quindi anche attività di consulenza verbale e stragiudiziale, come quella descritta nel caso che ci occupa.

La formulazione dell'attuale art. 51 CDF, che ha sostituito l'espressione “per quanto possibile” con “salvo casi eccezionali”, suggerisce un'interpretazione ancora più restrittiva della possibilità per l'Avvocato di deporre, limitandola a situazioni di eccezionalità che devono essere rigorosamente valutate e che non sembrano emergere dal quesito formulato.

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, il legale che sia stato consultato nella sua qualità di professionista

per attività di consulenza stragiudiziale e sebbene la stessa non sia sfociata in un incarico formale di assistenza giudiziale, la stessa costituisce a tutti gli effetti “esercizio della propria attività professionale” ai sensi dell’art. 51 CDF e le relative informazioni sono state apprese dall’avvocato “in ragione del proprio ministero” e sono “inerenti” a tale attività professionale.

La circostanza che l’incarico non sia proseguito è irrilevante dal momento che il dovere di riservatezza e il conseguente dovere di astenersi dalla testimonianza non cessano con la conclusione del rapporto professionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che:

1. L’Avvocato che sia stato chiamato a testimoniare su circostanze apprese nell’esercizio di un’attività di consulenza professionale, ha il dovere deontologico di astenersi dal deporre ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice Deontologico Forense in quanto l’eventuale deposizione su fatti e circostanze coperti da segreto professionale esporrebbe il professionista al rischio di violazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 247/2012 e dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense, con conseguente rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 6, comma 4, della medesima legge.
2. Tale dovere sussiste indipendentemente dalla natura stragiudiziale e verbale della consulenza prestata e dal fatto che non sia sfociata in un mandato difensivo formale, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione.
3. Per l’effetto, il legale sarebbe, pertanto, legittimato ad avvalersi della facoltà di astensione dalla testimonianza prevista dagli artt. 249 c.p.c. e 200 c.p.p., ricorrendo nel caso di specie sia il requisito soggettivo (qualità di avvocato iscritto all’Albo) sia il requisito oggettivo (derivazione delle circostanze conosciute dall’attività professionale svolta nell’interesse dell’ex cliente).

Infine, corre l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente f.f.
F.to Avv. Marco Di Giulio